



**COMUNE
DIMARO FOLGARIDA**

Provincia di Trento

***Verbale di deliberazione n. 06
del Consiglio Comunale***

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti

L'anno duemilaventi addì sei del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presente Ass. giust. Ass. ingiust.

Lazzaroni Andrea - Sindaco	X		
Barbacovi Valentina		X	
Bisoffi Gabriele	X		
Bisoffi Paolo	X		
Cavallar Mirco Cristian		X	
Leiva Costanzi Maurizio		X	
Fantelli Alessandro	X		
Mochen Stefano	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Menghini Romedio	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Nardelli Catia		X	
Ravelli Carlo	X		
Stanchina Stefano	X		
Tomasi Monica	X		

Assiste il Segretario Comunale dottor Rino Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Il Consiglio Comunale sceglie fra i propri componenti, i due scrutatori nella persone di Alessandro Largaiolli e Bisoffi Gabriele.

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, E SS.MM., disciplina la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999. Per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

RICHIAMATO L'art. 667 della legge 27 dicembre 2013, n.147 che recita: Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, [...], sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea;

CONSIDERATO CHE fino alla data attuale, il concetto di "sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" appariva caratterizzato da un'estrema aleatorietà ed indeterminatezza, sia sotto l'aspetto teorico che sotto quello pratico/gestionale, e che la Comunità della Val di Sole, soggetto affidatario della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale nei Comuni di propria competenza, ha provveduto ad adeguare i sistemi di misurazione attraverso nuovi sistemi applicati alle calotte dei contenitori di raccolta dei rsu;

PRESO ATTO - della decisione assunta dalla Comunità della Val di Sole di procedere con il nuovo sistema a far data 01.01.2020 ; - che il comma 668, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n.147(Legge di stabilità per l'anno 2014) dispone, che: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

VISTO lo schema di regolamento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, predisposto dall'ufficio tributi comunale con la collaborazione del personale tecnico della Comunità Val di Sole, composto di n. 25 articoli;

TENUTO CONTO - che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TARI;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Acquisito il parere favorevole, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dal Segretario comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il: "REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI" che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che, con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento ora vigente, nonchè ogni altra disciplina con esso contrastante;
3. Di dare altresì atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto,
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1192, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2.
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R.6 aprile 1984 n.426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n.554, entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della L.06.12.1971, n.1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n.1199.

In relazione al disposto di cui ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Funzionario Responsabile
Paride Andreotti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Andrea Lazzaroni

Il Segretario Comunale

dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 11.03.2020 al giorno 21.03.2020

Il Segretario Comunale

dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, che la presente deliberazione sarà esecutiva a pubblicazione **avvenuta** ad ogni effetto di legge.

.

Il Segretario comunale

dott. Rino Bevilacqua

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale

dott. Rino Bevilacqua